

Università Cà Foscari, 19 settembre 2011
Auditorium Santa Margherita, Venezia
LINGUA E IDENTITÀ DI GENERE
Nominare per esistere: nomi e cognomi

Relazione di Rosanna Oliva (Rete per la Parità)

“Nel nome del padre e della madre.

Azioni per la trasmissione del cognome della madre”

(con omissis per le parti non riguardanti il cognome)

La mia relazione segue gli interventi della mattinata, introdotti da Giuliana Giusti, promotrice del Convegno, docente di linguistica particolarmente interessata a sollevare, o meglio a risollevare, la questione di quanto sia importante per la costruzione dell'identità di genere paritaria un uso della lingua corretto da parte dei mezzi di comunicazione, di formazione, e di azione legislativa.

Nelle relazioni successive abbiamo potuto conoscere l'impegno nella scuola e nell'università di tante docenti per rendere le giovani generazioni consapevoli della realtà italiana, assolutamente insoddisfacente per quanto riguarda la parità uomo - donna a confronto con quella di altri Paesi. Una disparità che si evidenzia proprio se partiamo dal linguaggio e dalla mancata trasmissione del cognome della madre, che rende le donne italiane, e in particolare le madri italiane, invisibili. Una disparità che non si riscontra nella maggior parte dei Paesi europei, come risulta dalla relazione di Cécile Desoutter.

Omissis

Rete per la Parità

È un'associazione di promozione sociale costituita negli ultimi mesi del 2010, per utilizzare le sinergie che si erano create per celebrare i 50 anni della sentenza della Corte Costituzionale, la numero 33 del 1960, che eliminò le principali discriminazioni per l'accesso delle donne alle carriere pubbliche. omissis

La *Rete per la Parità* nell'assemblea del 28 marzo scorso ha presentato quattro gruppi d'iniziativa. Omissis *Contro l'invisibilità delle donne in Italia*, il terzo gruppo, per il quale la referente è la professoressa Gigliola Corduas, che sta lavorando su come agire a tempi brevi per ottenere l'introduzione per legge del doppio cognome familiare, e, parallelamente sull'ipotesi di modifiche da ottenere attraverso ricorsi. Obiettivi che sono stati presentati all'assemblea della Rete per la Parità del 28 marzo scorso dalla socia Carla Mazzuca Poggiolini, con il supporto delle diapositive di Maria Pia Ercolini.

Omissis Non a caso tra le priorità individuate dalla *Rete per la Parità*, che ha aderito con entusiasmo alla proposta di partecipare a questo Convegno, si trovano appunto iniziative contro l'invisibilità delle donne, a partire dalla trasmissione per legge del cognome della madre insieme con quella del padre. Una questione non solo formale, ma che attiene all'identità stessa della persona, ai suoi legami con i genitori e con le famiglie degli stessi e ha riflessi, di conseguenza, sull'inserimento nell'ambito sociale.

Omissis Queste circostanze dimostrano ancora una volta il profondo legame che esiste tra linguaggio e identità, così efficacemente e sinteticamente richiamato dal titolo di questo Convegno.

Il nome è incontrovertibilmente un diritto della personalità, specificamente tutelato anche a livello costituzionale:

Art. 2. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Art. 22. Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome.

Inoltre è tutelato e regolamentato anche dalla normativa ordinaria:.

Art. 6 del Codice Civile. Diritto al nome. Ogni persona ha diritto al nome che le è per legge attribuito. Nel nome si comprendono il prenome e il cognome. Non sono ammessi cambiamenti, aggiunte o rettifiche al nome, se non nei casi e con le formalità dalla legge indicati.

Art. 262. Cognome del figlio. Il figlio naturale assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto. Se il riconoscimento è stato effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori il figlio naturale assume il cognome del padre. Se la filiazione nei confronti del padre è stata accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte della madre, il figlio naturale può assumere il cognome del padre aggiungendolo o sostituendolo a quello della madre. Nel caso di minore età del figlio, il giudice decide circa l'assunzione del cognome del padre.

Sulla trasmissione del cognome di entrambi i genitori a figlie e figli

La necessità di una legge innovativa che elimini la violazione del diritto d'uguaglianza tra i sessi in un campo così importante, sussiste dal 1948, a seguito, appunto, dell'entrata in vigore della Costituzione. Si tratta di un ritardo ingiustificabile e grave, dato che attiene allo status della persona, alla sua identità e ai suoi rapporti con i genitori e le rispettive famiglie.

A parte ogni considerazione formale sulla legittimità costituzionale di tale situazione, comunque l'attuale legislazione si configura oggi inadeguata rispetto al mutamento del ruolo delle donne, nella famiglia e nella società, e si configura anche come una lesione dei diritti della prole, lesi dalla trasmissione soltanto patrilineare del cognome, legata a retaggi di un lontano passato, nel quale era accompagnata anche dalla trasmissione del patrimonio familiare soltanto a figli maschi.

La questione non è stata ancora risolta dal legislatore, neanche in tempi recenti, quando avrebbe dovuto adempiere alla sentenza della Corte costituzionale del 2006, che ha dichiarato inammissibile la questione sotto il profilo dell'impossibilità di un intervento manipolativo della Corte sulle norme vigenti, rilevando tuttavia che l'attuale sistema di attribuzione del cognome non è più coerente con i principi dell'ordinamento, e in particolare con l'articolo 3 della Costituzione, e con gli orientamenti del diritto internazionale, e ha pertanto invocato l'intervento del legislatore.

Un utile strumento per approfondimenti, sia pure non aggiornato, è costituito dal Dossier di documentazione del Servizio Studi della Camera dei deputati dal Titolo: Cognome dei coniugi e dei figli - del 2009.

Il cognome dei coniugi e della prole alla luce del principio fondamentale di uguaglianza

L'uguaglianza senza distinzione di sesso, sancita nell'articolo 3 della *Costituzione italiana*, e ribadita, per quanto riguarda i coniugi, dall'articolo 29, aveva aperto due problematiche, concernenti rispettivamente il cognome dei coniugi e la trasmissione alla prole del cognome dei genitori, regolamentata, quest'ultima, in maniera diversa a seconda che si tratti di filiazione da parte di genitori legati o meno dal vincolo matrimoniale.

Problematiche differenti, ma interconnesse: la prima ha riflessi sulla seconda, dato che l'attribuzione del cognome paterno alla prole nata in costanza di matrimonio ai figli era correlata alla perdita del cognome di nascita imposto alla donna coniugata prima della riforma del 1975.

Nel 2000 è stato approvato il *Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile*, (Decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000 n. 396), che, a norma dell'articolo 2, comma 12, della *legge 15 maggio 1997, n. 127*, in assenza di una legge in linea con la Costituzione, ha inserito ulteriori disposizioni in contrasto con il principio di uguaglianza, tanto che alcuni suoi articoli sono oggetto dell'ordinanza della Corte di Cassazione del 2004 che ha sollevato questioni di legittimità costituzionale.

La lettura del decreto evidenzia che il cognome paterno è ribadito anche nei confronti della prole adottata e di quella di genitori non uniti in matrimonio, sia pure con modalità diverse, salvo, evidentemente, il caso di riconoscimento della sola madre non seguito dal riconoscimento del padre. (CC, artt. 236, 237, secondo comma, 262 e 299, terzo comma).

Fino alla riforma del diritto di famiglia, di cui alla legge 19 maggio 1975, n. 151, la materia era regolata dall'articolo 144 del codice civile (potestà maritale), che recitava: "Il marito è il capo della famiglia; la moglie segue la condizione civile di lui, ne assume il cognome ed è obbligata ad accompagnarlo dovunque egli crede opportuno di fissare la sua residenza". La perdita del cognome da

parte della moglie rappresentava dunque una conseguenza della soggezione di quest'ultima alla potestà del marito.

L'articolo 25 della riforma, sganciando la questione del cognome da quella della determinazione dell'indirizzo della vita familiare, regolato dall'articolo 144 c.c., ha stabilito che la moglie "aggiunge il proprio cognome a quello del marito e lo conserva durante lo stato vedovile" (articolo 143-bis).

Con il nuovo diritto di famiglia si sono verificati notevoli passi avanti rispetto a una concezione di famiglia di stampo patriarcale: il mutamento delle relazioni tra uomo e donna, e quindi nella famiglia con i figli, ha portato alla rottura di un ordine simbolico tradizionale e a un riconoscimento di «parità» tra i coniugi/genitori.

Tuttavia la stessa riforma ha tralasciato la questione del cognome della prole, lacuna significativa perché non coerente con una forte innovazione introdotta anche nell'ambito del ruolo del padre e della madre. Basti ricordare che la patria potestà è stata sostituita dalla potestà genitoriale, con le importanti ricadute che ne derivano.

Non ci sono giustificazioni possibili alla circostanza che la disciplina relativa al cognome della prole non sia stata ancora modificata a oltre un quarto di secolo dalla suddetta riforma.

Non si tratta di questioni solo formali: il cognome, insieme con il nome, è espressione del diritto (o dei diritti) della personalità che trova il suo primo fondamento nel diritto all'identità personale sancito dalla *Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo del 1948*. I diritti della personalità hanno la duplice peculiarità di non avere un carattere spiccatamente patrimoniale e di non essere esterni alla persona fisica del titolare, ma di essere immanenti alla persona medesima. Nella società moderna il cognome, oltre alla tradizionale funzione di pubblica conoscibilità della *gens* di provenienza del soggetto cui è attribuito, diviene uno degli elementi costitutivi della stessa soggettività della persona fisica cui è attribuito. La trasmissione del solo cognome paterno dimezza entrambe tali funzioni e provoca una lesione ai diritti della personalità.

Le questioni di legittimità costituzionale: la prima ordinanza della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione, nell'ordinanza n.13298 del 17 luglio 2004, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale per contrasto con gli articoli. 2, 3 e 29 Cost., sugli articoli 143-bis, 236, 237, secondo comma, 262 e 299, terzo comma, del codice civile, nonché sugli articoli 33 e 34 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000, dal cui combinato disposto deriva che il figlio legittimo acquista necessariamente il cognome del padre, anche in presenza di una diversa volontà dei coniugi legittimamente manifestata. Questa era la circostanza che aveva indotto due coniugi a ricorrere contro la comune richiesta di imporre alla figlia il cognome della sola madre.

L'ordinanza della Corte di Cassazione, di particolare significato per quanto concerne la questione della trasmissione del cognome, al cui testo si rimanda per una puntuale e completa disamina dell'attuale regolamentazione dei cognomi - ha giustamente rilevato come la modifica al cognome della donna coniugata, che ha lasciato il cognome maritale come identificativo della famiglia, in quanto l'unico in comune tra i coniugi, non ha fatto venir meno la sostanziale disparità tra moglie e marito.

Quindi l'auspicata legge sulla nuova regolamentazione dei cognomi dovrebbe eliminare ogni retaggio del precedente ordinamento, stabilendo che ciascun coniuge conserva il proprio cognome all'atto del matrimonio.

Più che di un'innovazione si tratta di sancire per legge l'uso intervenuto nel tempo in Italia nel costume e nella coscienza comune, e costituirebbe la presa d'atto anche formale che per tutte le finalità di legge - amministrative, fiscali, previdenziali, sanitarie e giudiziarie - il cognome originario della moglie è ormai l'unico che rileva ai fini dell'identificazione della persona, e ciò soprattutto in conseguenza dell'introduzione, nel nostro ordinamento, del codice fiscale, che come è noto non cambia con il matrimonio, e della sua progressiva affermazione in tutti i campi sopra indicati come strumento principe per l'identificazione dei soggetti di atti o fatti giuridicamente rilevanti.

L'uso da parte della moglie del cognome del marito aggiunto al proprio, previsto dalla riforma del diritto di famiglia, e circoscritto a situazioni di fatto, (in quanto non si tratta di attribuzione di cognome), potrebbe proseguire a discrezione di ciascuna interessata.

Di conseguenza, non sembra sussistano motivi per disporre un aggiornamento di quanto previsto dalla legge sul cognome della donna divorziata. In particolare la *legge n.898/70*, con le modifiche introdotte dall'*art. 9, l. 6 marzo 1987, n. 74*, nel precisare che la moglie divorziata perde il cognome del marito, aggiunto al proprio in occasione delle nozze (*art.5, comma 2*) dispone che: "Il tribunale, con la sentenza con cui pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, può autorizzare la donna che ne faccia richiesta a conservare il cognome del marito aggiunto al proprio quando sussista un interesse suo o dei figli meritevole di tutela" (*art.5, comma 3*). "La decisione assunta può essere modificata con successiva sentenza, per motivi di particolare gravità, su istanza di una delle parti" (*comma 4*).

Celebre il caso esaminato dal Tribunale di Roma - 25 maggio 1985, in *Foro it.*, 1986, I, c. 2321, in cui, rappresentando il cognome maritale la ragione sociale della casa di mode della moglie, il marito aveva consentito espressamente al protrarsi dell'uso dopo la cessazione degli effetti civili del matrimonio, per poi agire con l'azione inibitoria a seguito della lesione del diritto alla riservatezza e al decoro dell'ex coniuge che tale utilizzo aveva comportato, Corte d'Appello di Roma - 18 maggio 1987, in *Foro it.*, 1987, I, c. 3143.

Solo se davvero si volesse osservare la massima precisione, si potrebbero modificare le due suddette disposizioni riferendosi "al diritto all'uso del cognome" nelle parti in cui si allude alla perdita da parte della donna divorziata del cognome del marito o alla conservazione dello stesso cognome.

L'attuale sistema di attribuzione del cognome del padre, deriva dall'applicazione delle norme sul matrimonio e sulla filiazione. Va ricordato, di nuovo, a questo proposito, che fino alla riforma del diritto di famiglia, il cognome paterno, per effetto della perdita del cognome da parte della donna coniugata, era senza dubbio l'unico che identificava la famiglia. Si può quindi affermare che l'attuale sistema di trasmissione necessaria del cognome paterno si configura come una sopravvivenza dell'istituto della potestà maritale, e dunque di una condizione anche sotto questo profilo incompatibile con il principio di uguaglianza di cui agli articoli 3 e 29 della Costituzione.

Va sottolineato che l'attribuzione del cognome paterno non è determinata da una prassi, come spesso si sostiene, anche in dottrina, ma da una norma di legge, non espressa ma chiaramente desumibile da una serie di altre norme che la presuppongono (v. sul punto l'ordinanza di rimessione alla *Corte Costituzionale* della Corte di Cassazione 2004: "si desume l'immanenza di una norma che non ha trovato corpo in una disposizione espressa, ma che è pur presente nel sistema e lo completa, della cui vigenza e forza imperativa non vi è ragione di dubitare. Sulla base di tale norma, che certamente si configura come traduzione in regola dello Stato di un'usanza consolidata nel tempo, il cognome del figlio legittimo non si trasmette dal padre al figlio, ma si estende ipso iure da quello a questo.

L'individuazione di una norma siffatta, nella necessaria correlazione con il disposto dell'*art. 6 c.c.*, il quale riconosce il diritto di ogni persona al nome che le è per legge attribuito, induce a dissentire dall'opinione espressa nella sentenza impugnata, sostenuta anche da parte della dottrina, che ravvisa il fondamento della attribuzione al figlio legittimo del cognome paterno in una consuetudine.)".

La questione è importante, perché solo l'esistenza di una norma consente di sollevare la questione di costituzionalità. E che ci sia contrasto con i principi costituzionali, lo afferma la sentenza del 12 febbraio 2006, n. 61 della *Corte Costituzionale*, che esamina la sopracitata ordinanza di remissione del 2004 della *Corte di Cassazione*: "L'attuale sistema di attribuzione del cognome ai figli è retaggio di una concezione patriarcale della famiglia, la quale affonda le proprie radici nel diritto di famiglia romanistica, e di una tramontata potestà maritale, non più coerente con i principi dell'ordinamento e con il valore costituzionale dell'eguaglianza tra uomo e donna".

La seconda ordinanza della Corte di Cassazione

La *Prima sezione civile della Corte di Cassazione* nel decidere (*Ordinanza n. 23934 del 22 settembre 2008*), sul ricorso di una coppia di genitori che da anni (sono gli stessi che avevano portato il loro precedente ricorso fino alla Corte Costituzionale) stava cercando di vedere riconosciuto il diritto di dare ai figli minorenni il cognome della madre, ha ribadito come la norma sull'automatica attribuzione del cognome paterno al figlio legittimo, «oltre a non essere più coerente con i principi dell'ordinamento, che

ha abbandonato la concezione patriarcale della famiglia, e con il valore costituzionale dell'eguaglianza tra uomo e donna, si pone in contrasto con alcune norme di origine sopranazionale».

Ancora una volta, quindi, i giudici della Corte di Cassazione, nel rimettere gli atti alle Sezioni unite, hanno ricordato il mancato intervento del legislatore, più volte sollecitato a intervenire sulla materia e hanno ribadito la necessità di uniformarsi ai principi comunitari e internazionali.

La necessità di una legge per la trasmissione del cognome materno

La scelta tra le varie opzioni possibili per regolamentare l'uso e la trasmissione del cognome è quindi affidata al Legislatore.

In effetti, le proposte di legge sottoposti in questa Legislatura all'esame delle Commissioni Giustizia, Camera e Senato, così come quelle sulla stessa materia presentate nelle precedenti legislature, nonché gli emendamenti del Governo in Commissione Giustizia durante la discussione al Senato nella scorsa Legislatura, alle quali va aggiunto il contenuto delle audizioni effettuate nella Legislatura in corso, evidenziano quanto sia complessa e innovativa la riforma necessaria per arrivare non soltanto all'attribuzione alla prole del cognome del padre e della madre, ma anche a mettere ordine nelle varie questioni ad essa connesse.

Non tutte le soluzioni prospettate, però, rispettano l'esigenza, derivante dal vincolo costituzionale e da quelli internazionali, di eliminare ogni forma di disparità tra uomo e donna. Particolare attenzione merita proprio a tale riguardo il DDL n. 580 presentato dal senatore Milziade Caprili nella scorsa legislatura, che proponeva di rendere trasmissibile unicamente il cognome materno. Una proposta che ha certamente il pregio di far riflettere sulle contraddizioni di una società che da una parte esalta il ruolo materno ma dall'altra sobbarca le madri di compiti gravosi e nel contempo le rende invisibili impedendo la trasmissione del loro cognome. La proposta del senatore Caprili, si propone "di valorizzare il significato biologico, psicologico e culturale della maternità". Essa però si trova in contrasto con il principio dell'eguaglianza dei coniugi richiamato dalla Corte Costituzionale e dalle Convenzioni internazionali. Le azioni contro le discriminazioni di genere che, come recentemente evidenziato anche nel rapporto *CEDAW*, ancora penalizzano la donna italiana, non possono comprendere tentativi di ribaltare la situazione a svantaggio dell'altro sesso, con lesione del diritto d'eguaglianza e, in questo caso anche riflessi negativi sul ruolo genitoriale del padre e della madre.

Vincoli internazionali

Nella stessa sentenza del 2006 la Corte Costituzionale ha richiamato altresì il vincolo derivante da trattati internazionali, che impegnano gli stati contraenti, tra i quali l'Italia, a eliminare ogni discriminazione basata sul sesso nella scelta del cognome familiare, sottolineando come a tale vincolo si siano già adeguati i maggiori Stati europei.

La consapevolezza del carattere discriminatorio legato alla trasmissione del solo cognome del padre e alla perdita del cognome di nascita della donna coniugata si è progressivamente diffusa nell'opinione pubblica e nella coscienza giuridica italiana e internazionale. In particolare, la *Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna*, adottata a New York il 18 dicembre 1979 e ratificata in Italia dalla *legge 14 marzo 1985, n. 132*, impegna, all'articolo 16, gli Stati aderenti "a prendere tutte le misure adeguate per eliminare la discriminazione nei confronti della donna in tutte le questioni derivanti dal matrimonio e nei rapporti familiari, e dunque ad assicurare, in condizione di parità con gli uomini, gli stessi diritti personali al marito e alla moglie, compresa la scelta del cognome."

Anche il Consiglio d'Europa, con la *risoluzione n. 37 del 1978*, e successivamente con le *raccomandazioni n. 1271 del 1995 e n. 1362 del 1998*, ha affermato l'incompatibilità delle discriminazioni di genere nella scelta del nome di famiglia con il principio di eguaglianza, e ha raccomandato agli Stati inadempienti di realizzare la piena eguaglianza tra madre e padre nell'attribuzione del cognome ai loro figli, nonché di eliminare ogni discriminazione nel sistema legale per il conferimento del cognome ai figli nati nel matrimonio e a quelli nati fuori dal matrimonio: un indirizzo che nell'ultimo decennio ha trovato

applicazione anche in diverse pronunce della *Corte europea dei diritti dell'uomo* e della *Corte di giustizia europea*.

Anche alcune pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo vanno nella direzione dell'eliminazione di ogni discriminazione basata sul sesso nella scelta del cognome (16 febbraio 2005, *affaire Unal Tekeli c. Turquie*; 24 ottobre 1994, *affaire Stjerna c. Finlande*; 24 gennaio 1994, *affaire Burghartz c. Suisse*).

Le legislazioni straniere

Il principio di uguaglianza tra marito e moglie nella trasmissione del cognome ai figli ha trovato negli ultimi anni una progressiva applicazione in numerose legislazioni europee.

In Spagna, dove era tradizionale l'attribuzione al figlio del cognome paterno seguito da quello materno - fermo restando che solo il primo veniva trasmesso alle generazioni successive - la legge 5 novembre 1999, n. 40, ha stabilito che il padre e la madre possono accordarsi sull'ordine dei cognomi da dare alla/al primogenito. In caso però di mancato accordo resta ferma la trasmissibilità del solo cognome paterno, una scelta che non ha mancato di suscitare critiche circa l'incompleta realizzazione del principio di uguaglianza. Tanto è vero che esiste una proposta governativa che prevede in caso di mancato accordo l'ordine alfabetico. Anche questa ipotesi ha suscitato perplessità.

Più innovative appaiono le disposizioni adottate in Germania e in Francia. Nella Repubblica federale tedesca, premesso che a norma del paragrafo 1355 del Bürgerliches Gesetzbuch - BGB (codice civile) i coniugi possono optare tra la scelta di un cognome di famiglia - che può essere il cognome di uno solo dei coniugi, al cui l'altro coniuge può scegliere di aggiungere il proprio - ovvero il mantenimento dei rispettivi cognomi, il paragrafo 1616 prevede che, in questa seconda ipotesi, essi possano concordare, all'atto della nascita del primo figlio, quale dei loro cognomi attribuire alla prole. In Francia, con la novella degli articoli 311-321 del codice civile, i genitori possono scegliere il cognome da attribuire al figlio tra quello paterno o quello materno, ovvero attribuire entrambi i cognomi nell'ordine da loro stabilito, un sistema questo previsto anche in Inghilterra, nel Galles e nei Paesi dell'ex Commonwealth, dove i genitori possono addirittura attribuire al figlio anche un cognome diverso dai loro.

In Italia, viceversa, siamo ancora nella fase di uno stentato e intermittente lavoro parlamentare che ancora non ha portato all'approvazione di una legge.

I lavori parlamentari nella XV Legislatura

Il momento in cui sembrava avvicinarsi una soluzione si verificò durante la scorsa legislatura. Dopo un passaggio in Aula il 29 e 30 maggio 2007, concluso con il rinvio in Commissione, si pervenne a un testo unificato, che ha assunto come base il disegno di legge n. 19, presentato dalla senatrice Vittoria Franco e da altri senatori, e assorbito i disegni di legge n. 26 del senatore Roberto Manzione e n. 580 del senatore Milziade Caprili (che abbiamo citato).

L'impostazione che era prevalsa in un primo momento in Commissione era ispirata a un principio di libertà di scelta dei coniugi, analogamente a quanto previsto dalla normativa da poco introdotta in Germania e in Francia, in quanto consentiva ai genitori di attribuire al figlio, secondo la loro volontà, il cognome del padre o della madre, ovvero i cognomi di entrambi nell'ordine da essi concordato. Grazie anche al prezioso contributo del Governo e della senatrice *Vittoria Franco*, la Commissione elaborò un nuovo articolato sul quale si registrò un ampio consenso. In particolare tale proposta, introducendo l'articolo 143-bis.1 nel codice civile, prevede l'attribuzione al figlio del cognome di entrambi i genitori *ex lege* - non più quindi secondo la volontà dei genitori stessi - stabilendo che il primo dei due cognomi sia quello del padre, salvo diversa decisione dei genitori, i quali possono stabilire un ordine diverso con dichiarazione concorde resa all'ufficiale dello stato civile all'atto del matrimonio o, in mancanza, all'atto di registrazione della nascita del primo figlio. Tale dichiarazione vale anche per i figli successivi al primo, anche se questi sia nato prima del matrimonio ma riconosciuto contemporaneamente da entrambi i genitori. Il figlio trasmetterà poi ai propri figli il primo dei suoi cognomi.

Nella relazione - susseguente al rinvio in Commissione deliberato dalla Assemblea - al testo unificato approvato dalla Commissione, si dà atto della scelta dell'obbligo per legge della trasmissione di entrambi i cognomi dei genitori, modificata rispetto all'impostazione che era prevalsa in un primo momento. La scelta precedente era ispirata al principio di libertà dei coniugi, analogamente a quanto previsto dalla normativa da poco introdotta in Germania e in Francia, che, appunto, consente ai genitori di attribuire, secondo la loro volontà, il cognome del padre o della madre, ovvero i cognomi di entrambi nell'ordine da essi concordato. Una scelta, apparentemente rispettosa della parità tra i coniugi, che rischia di far prevalere la trasmissione del solo cognome paterno, per il peso della tradizione, come del resto ha dimostrato l'esperienza in Francia, e quindi rispettosa solo di un'uguaglianza formale. Del resto l'imposizione per legge del doppio cognome è giudicata anche di più facile applicazione da parte degli uffici dell'Anagrafe, come illustrato nell'audizione avvenuta nella XVI: Legislatura.

I lavori parlamentari nella XVI legislatura

Sulle "Disposizioni in materia di cognome dei figli" nella corrente Legislatura sono state presentate nove proposte, delle quali sei assegnate alla Commissione Giustizia della Camera:

C. 36 *Siegfried Brugger (Misto) e altri*, C. 960 *Francesco Colucci (PdL) e altri*, C. 1053 *Jole Santelli (PdL) e altri*, C. 1699 *Laura Garavini (PD) e altri*, C. 1703 *Alessandra Mussolini (PdL) e altri* e C. 1712 *Rosy Bindi (PD)*, mentre di una settimana C. 2682 *Barbara Mannucci (PdL)*, il testo non è ancora disponibile.

Due disegni di legge giacciono al Senato: S. 86 *Vittoria Franco (PD) e altri*, S. 1765. *Raffaele Lauro (PdL) e altri*.

Alla Camera, dopo le due audizioni in Commissione Giustizia della direttrice della Direzione Centrale per i servizi demografici, Prefetto Anna Paola Porzio e del Prof. Stefano Rodotà, e numerose sedute della stessa Commissione (l'ultima del 23 settembre 2009), le proposte non sono più state inserite all'ordine del giorno.

Un iter migliore, almeno fino al passaggio al Senato, hanno avuto, invece, in questa legislatura, le proposte su "Disposizioni in materia di filiazione", che si erano bloccate durante la precedente. Esse comprendono modifiche alle disposizioni vigenti per l'attribuzione del cognome alle figlie e figli nati da genitori non coniugati.

Paradossalmente la normativa vigente è già più favorevole alla madre perché nel caso il riconoscimento avvenga solo da parte della madre essi assumono alla nascita il suo cognome e solo dopo il riconoscimento il padre può chiedere che assumano il proprio cognome. Atteso che spetta al giudice decidere, il cognome del padre generalmente è aggiunto a quello della madre, ma può anche accadere che si sostituisca il cognome della madre con quello del padre o si conservi il solo cognome della madre.

Inoltre la questione del cognome della prole di genitori non uniti in matrimonio potrebbe essere adeguata, almeno in parte, al principio di uguaglianza tra i genitori prima ancora di quella considerata nelle proposte esaminate fin qui.

Infatti, lo scorso luglio la Camera ha approvato la proposta di legge che equipara le figlie e i figli naturali a quelli nati da coppie unite in matrimonio, e pone fine ad alcune insopportabili discriminazioni che ancora esistono a danno sia della prole sia degli altri alla stessa legati da vincoli di sangue. Basti pensare che finora i figli naturali hanno vincoli di parentela solo con i genitori: questo vuol dire che per la legge i nati dalla stessa coppia di genitori non coniugati non sono fratelli e non hanno nonni o altri parenti.

La proposta approvata in prima lettura ha introdotto anche una norma sulla questione del cognome della prole di genitori non uniti in matrimonio. Dopo aver cercato inutilmente in Commissione Giustizia di far passare un emendamento in base al quale figlie e figli avrebbero assunto entrambi i cognomi del padre e della madre, si è riusciti comunque a modificare la disciplina del cognome nel caso di riconoscimento prima dalla madre e solo successivamente dal padre. Diversamente da quanto accade oggi, secondo il testo varato dalla Camera (A.C. 2519-A) - Disposizioni in materia di filiazione -, non sarebbe più ammesso che si sostituisca il cognome della madre con quello del padre, il quale può solo essere aggiunto (e non è nemmeno obbligatorio).

L'emendamento approvato è il seguente:

Al secondo comma dell'articolo 262 del codice civile, le parole: «il figlio naturale può assumere il cognome del padre aggiungendolo o sostituendolo a quello della madre» sono sostituite dalle seguenti: «il figlio naturale può assumere il cognome del padre aggiungendolo a quello della madre».

Il Disegno di legge S. 2805, trasmesso dalla Camera il 4 luglio 2011, è stato assegnato alla 2ª Commissione permanente (Giustizia) in sede referente. Non è ancora iniziato l'esame. Sono richiesti i pareri delle commissioni 1ª (Aff. cost.), 5ª (Bilancio.)

Prole di genitori italiani

L'attuale imposizione in Italia del solo cognome paterno, ancora tenacemente rispettata dagli Ufficiali di stato civile, è indebolita dalla possibilità di ottenere l'iscrizione anagrafica col doppio cognome della prole di coppie di genitori residenti in Italia in cui uno o entrambi appartengano a uno Stato in cui vige la trasmissione del doppio cognome, o sono possibili altre scelte.

Con il moltiplicarsi nel nostro Paese di matrimoni misti, o di stranieri residenti in Italia, si evidenzia in maniera crescente una disparità ormai inaccettabile a danno di coppie di genitori entrambi italiani e della loro prole, un'ulteriore inosservanza del principio di uguaglianza costituzionalmente tutelato. Una disparità che riguarda anche cittadine e cittadini italiani, di coppie che risiedano all'estero, penalizzate perché nessuno dei due coniugi è straniero, oppure quando posseggono la sola cittadinanza italiana, rispetto a coppie in cui uno o entrambi i coniugi abbiano la doppia cittadinanza.

Sono numerosi gli stati europei, ma anche extraeuropei in cui vige la trasmissione del doppio cognome, e precisamente quelli ispanici (tranne Argentina ed Ecuador) o sono possibili varie scelte come ad esempio tutti quelli dove vige la *Common Law* (Australia, Canada, Nuova Zelanda, Regno Unito, Stati Uniti), in cui l'imposizione del doppio cognome, o del solo cognome materno sarebbe possibile ma non può essere accompagnata dalla trascrizione all'anagrafe italiana. Si tratta di casi sempre più numerosi, a causa dell'aumento dei trasferimenti all'estero.

Questa situazione paradossale si evidenzia se si approfondisce l'evoluzione nell'applicazione del Decreto del 2000. Per quanto riguarda le figlie e i figli nati all'estero, che devono essere iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero, ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n. 470, il Ministero dell'Interno con la comunicazione n. 397 del 2008, che si riferisce all'applicabilità dell'art. 98, secondo comma del D.P.R. 396/2000, ha chiarito:

- che la disposizione che prevede che l'ufficiale dello stato civile, al momento di ricevere l'atto di nascita di un cittadino nato all'estero, al quale sia imposto un cognome diverso da quello spettante ai sensi della normativa italiana, provvede d'ufficio alla correzione dell'atto di nascita secondo la normativa vigente, ovvero attribuendo il cognome paterno è da applicarsi d'ufficio, senza il consenso dell'interessato, ai casi di soggetti in possesso della sola cittadinanza italiana, ma nati all'estero.
- Nel caso, invece, di minore in possesso di doppia cittadinanza, italiana e di altro Paese facente parte dell'Unione europea, la modifica, senza il consenso dell'interessato, si pone in contrasto con la normativa europea.
- Nella giurisprudenza comunitaria, si richiama Corte giust. 2 ottobre 2003 (caso C-148/02, Carlos Garcia Avello c. Belgio), che ha affermato che costituisce discriminazione in base alla nazionalità (e dunque violazione degli artt. 12 e 17 del Trattato) il rifiuto da parte dell'autorità amministrativa di uno Stato membro di consentire che un minore avente doppia nazionalità possa essere registrato allo stato civile col cognome cui avrebbe diritto secondo le leggi applicabili nell'altro Stato membro. In applicazione di tale sentenza, il Tribunale di Bologna, con decreto del 9 giugno 2004, ha affermato che "la doppia cittadinanza del minore legittima i suoi genitori a pretendere che vengano riconosciuti nell'ordinamento italiano il diritto e la tradizione spagnoli per cui il cognome dei figli si determina attribuendo congiuntamente il primo cognome paterno e materno: solo così sono garantiti al minore il diritto ad avere riconosciuta nell'ambito dell'Unione una sola identità personale e familiare e a esercitare tutti i diritti fondamentali attribuiti da ciascuna delle normative nazionali, spagnola e italiana, cui egli è legato da vincoli di pari grado e intensità".

- Il Ministero ritiene, anche se per diverse motivazioni giuridiche, che neanche per i casi di prole di cittadini italiani in possesso anche della cittadinanza di un Paese extraeuropeo si possa procedere d'ufficio alla correzione dell'atto di nascita. Infatti, sono state emesse ormai numerose decisioni dell'autorità giurisdizionale italiana, di annullamento dei provvedimenti di correzione effettuati dagli ufficiali dello stato civile. La gran parte di tali provvedimenti riguarda cittadini italiani in possesso anche della cittadinanza di un Paese sudamericano, dove vige l'uso, di tradizione spagnola e portoghese, di attribuire al minore sia il cognome paterno sia il cognome materno. Le decisioni hanno messo in luce che il testo dell'articolo 98 si riferisce ai soli casi di cittadini italiani nati all'estero e non menziona la diversa ipotesi di soggetti muniti di doppia cittadinanza.

Resta fermo, in base ai chiarimenti diffusi dal Ministero, che l'interessato, in qualità di cittadino italiano, al momento della trascrizione dell'atto di nascita, possa richiedere con apposita istanza all'ufficiale dello stato civile, l'applicazione della normativa italiana e quindi l'acquisizione del solo cognome paterno.

Comunque le disposizioni dell'art.98 del decreto del 2000, anche se ridimensionate alla luce delle suddette interpretazioni restrittive, rimangono in contrasto con l'esercizio del diritto a circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, sancito dall'art. 18 CE, che non può non riguardare anche i cittadini con una sola cittadinanza, quella italiana. .

Si richiama al proposito una sentenza della Corte di Giustizia, in cui è stato stabilito che l'art. 18 CE osta a che le autorità di uno Stato membro, in applicazione del diritto nazionale che collega la determinazione del cognome esclusivamente alla cittadinanza, rifiutino di riconoscere il cognome di un figlio così come esso è stato determinato e registrato in un altro Stato membro in cui tale figlio - che, al pari dei genitori, possiede solo la cittadinanza del primo Stato membro - è nato e risiede sin dalla nascita. Il caso esaminato si riferiva a un bambino nato in Danimarca da genitori tedeschi, registrato all'anagrafe danese con il cognome di entrambi, ma che il comune tedesco di origine si era rifiutato di trascrivere perché in contrasto con il diritto interno che non permette l'attribuzione di cognomi composti per motivi di ordine pratico. I giudici del Lussemburgo hanno sottolineato che "il fatto di essere obbligati a portare, nello Stato membro di cui si è cittadini, un cognome differente da quello già attribuito e registrato nello Stato membro di nascita e di residenza è idoneo a ostacolare l'esercizio del diritto a circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, sancito dall'art. 18 CE".

Prospettive

La soluzione ottimale da introdurre in Italia, che, arrivando ultima tra i Paesi occidentali può giovare anche delle esperienze riscontrate altrove, rimane l'approvazione di una legge che preveda la trasmissione per legge di entrambi i cognomi, con possibilità per i genitori di decidere, di comune accordo, soltanto l'ordine degli stessi.

Da tenere presente che l'ordine dei cognomi è molto rilevante, in quanto per evitare il proliferare dei cognomi è necessario prevedere che ciascuno dei genitori trasmetta alla generazione successiva solo uno dei propri cognomi. La soluzione ottimale sembra essere che sia la legge a stabilire che si trasmetta il primo, come previsto nel testo unificato approvato nella scorsa Legislatura e nel DDL di Vittoria Franco e altri. Meno convincente la soluzione (prevista nelle proposte di Rosy Bindi e in quella di Jole Santelli presentate anche esse nella corrente Legislatura), di lasciare al genitore con doppio cognome la scelta su quale trasmettere alla generazione successiva.

In Italia l'eventuale introduzione dell'obbligatorietà del doppio cognome non è stata esente da critiche, in quanto è vista come un'imposizione della legge rispetto alla volontà delle persone.

Si può facilmente obiettare che l'unica vera imposizione è quella attuale, che attribuisce il solo cognome paterno alle figlie e ai figli legittimi, retaggio di un ormai superato regime familiare che si è venuto a trovare in contrasto con il principio della parità dei coniugi introdotto dalla Costituzione. Un regime che proprio per questo motivo per molti importanti aspetti fu modificato dal nuovo diritto di famiglia del 1975.

In applicazione del principio di parità il criterio non può non essere quello del doppio cognome, mentre la scelta sull'ordine dei cognomi può essere lasciata ai coniugi all'atto del matrimonio o ai genitori alla nascita della prima figlia o del primo figlio, nel rispetto della volontà personale. Se ci sono genitori che

vorranno trasmettere solo uno dei cognomi, seguano pure la trafila del cambio del cognome che ora devono affrontare quelli che non vogliono il solo cognome del padre. Non ci sono altre soluzioni equilibrate e in linea con la Costituzione e con la normativa comunitaria e internazionale.

La legge dovrà decidere se in caso di mancato accordo tra i genitori, i cognomi saranno attribuiti in ordine alfabetico, come nella proposta della senatrice Poretti, o, come l'orientamento prevalso sia nella scorsa Legislatura sia in questa, ponendo per primo quello del padre. In questo caso potrebbero sorgere, come abbiamo visto per la Spagna, perplessità sull'effettivo rispetto del principio di uguaglianza e si apre un interessante confronto tra le opposte posizioni. Il confronto potrebbe arricchirsi se alle due soluzioni proposte se ne aggiungesse una terza: ordine alfabetico sì, ma inverso.

In attesa della necessaria riforma legislativa, o di altri provvedimenti che pongano l'Italia al passo con gli altri Paesi, la soluzione adottata per risolvere alcuni casi personali è quella del cambio del cognome, che comporta la necessità di affrontare una lunga e complessa procedura, che dura almeno un anno. Secondo dati ufficiali non si tratta di poche persone, in quanto delle circa 1500 richieste annue di cambio di cognome molte riguardano proprio l'aggiunta del cognome materno.

Non molto tempo fa era stata annunciata dal Governo la facilitazione della procedura del cambio del cognome nel caso in cui si tratti di aggiungere il cognome materno, ma non risulta che una disposizione del genere sia effettivamente vigente né praticabile, alla stregua anche di quanto affermato dalla responsabile della Direzione Centrale per i servizi demografici, nell'audizione del 2009, circa la scarsità dei mezzi a disposizione rispetto al numero delle pratiche da espletare.

Per una soluzione generale: duplice strategia

Le soluzioni individuali, oltre a comportare un onere economico e lunghi tempi d'attesa da parte degli interessati, nonché sovraccarico di lavoro per l'Amministrazione, riguardano un relativo limitato numero di casi: la vera soluzione è modificare in via generale per legge, come è avvenuto in Spagna, Germania, Francia. A tale scopo va organizzato un evento per un incontro/confronto con le parlamentari e i parlamentari firmatari delle dieci proposte di legge, nonché con i componenti delle Commissioni Giustizia di Camera e Senato e i Capigruppo.

Parallelamente a queste pressioni dirette sul Parlamento occorre individuare come intraprendere la via giudiziaria, attraverso uno o più ricorsi, da iniziare con una domanda al tribunale diretta alla rettificazione dell'atto di nascita della figlia o del figlio minore. La trafila giudiziaria agirebbe sia come ulteriore pressione sul Parlamento, anche per le occasioni di coinvolgere l'opinione pubblica che ne deriverebbero, sia per ottenere precedenti giurisprudenziali. Inoltre, nel caso di organi giudiziari sovranazionali le conseguenze potrebbero essere ancora più incisive e dirette.

Una prima ipotesi potrebbe essere un nuovo procedimento che possa questa volta pervenire a una decisione della Cassazione a sezioni unite, secondo le indicazioni contenute nell'ultima parte dell'ordinanza di rimessione alle sezioni unite del 22 settembre 2008, che poneva a dette Sezioni unite il quesito se potesse il giudice, nel mutato quadro normativo sovranazionale, optare per un'interpretazione costituzionalmente orientata.

Si rimanda poi alla lettura dell'ordinanza per le interessanti argomentazioni riguardanti il mutato quadro normativo sovranazionale, discendente dalla ratifica del trattato di Lisbona di cui alla L. 2 agosto 2008, n. 130, che dovrebbe aprire la strada all'applicazione diretta delle norme del trattato stesso e di quelle alle quali il trattato fa rinvio e, di conseguenza risolvere in via generale con la decisione a sezioni unite, almeno i casi di richiesta da parte di entrambi i genitori.

Inoltre, come abbiamo visto, le disposizioni di livello comunitario e/o internazionale, già applicate dagli organi di giustizia corrispondente, farebbero prospettare buone possibilità di successo nel caso di ricorso alla giustizia sovranazionale, che sarà necessario se perdura l'inerzia del Parlamento, e si ripetano sentenze della Corte Costituzionale che, come nel 2006, rimandino di nuovo a questo la soluzione del problema.

In conclusione

La Rete per la Parità, è in contatto con genitori interessati a risolvere la questione del doppio cognome delle figlie e dei figli non soltanto a livello personale, ma in via generale.

In particolare due coniugi di Genova, che a giugno hanno avuto il loro primo figlio e hanno tentato inutilmente di iscriverlo con il doppio cognome. Emblematica anche la vicenda di una coppia di italiani che vive in Australia, (si tratta di Aureliana Rollo e del marito, già citati da Maria Pia Ercolini) in un primo tempo intenzionata a trasmettere il cognome della sola madre o entrambi i cognomi alla nascita, visto che la legge australiana lascia ampia possibilità di scelta, ma che si sono visti costretti a rinunciare per il drastico rifiuto dell'Anagrafe dove la bambina sarebbe stata registrata in Italia, che ha preannunciato che in ogni caso la loro figlia in Italia sarebbe stata registrata con il solo cognome del padre.

Da Susanna Schivo, avvocatessa di Genova, ci è pervenuto questo messaggio per il convegno:

La nostra richiesta di madri di trasmettere il proprio cognome ai figli, quale espressione di un sano e naturale desiderio di riconoscimento dell'appartenenza degli stessi alla nostra storia familiare e, più in generale, quale occasione di attuazione del principio dell'uguaglianza di genere, non può che divenire oggi un diritto.

La Suprema Corte di Cassazione ha, infatti, affermato, con l'ordinanza del 22 settembre 2008, che la norma sull'automatica attribuzione del cognome paterno al figlio legittimo, anche in presenza di una diversa volontà dei genitori, non è più coerente con i principi dell'ordinamento e con il valore costituzionale dell'uguaglianza tra uomo e donna, nonché si pone in contrasto con norme di origine sopranazionale di tale portata da porre il Giudice nell'alternativa di giungere a un'interpretazione della detta norma in senso costituzionalmente orientato o di accertarne l'illegittimità costituzionale. Dunque, questo mio piccolo contributo al vostro lavoro di oggi vuole essere un appello a tutte le donne che, stante il persistente silenzio del Legislatore, non sono più disponibili ad attendere e vogliono vedere accertato il proprio diritto a trasmettere il proprio cognome ai figli.

Per quanto riguarda le pressioni sul Parlamento, prevediamo, a breve, con il supporto del Comitato scientifico della Rete per la Parità e, ci auguriamo, in rete con tutte le persone e gli organismi impegnati sulla problematica, di approfondire l'ipotesi di presentare un documento in forma di petizione, da illustrare in una Conferenza stampa alla Camera o al Senato, con le parlamentari e i parlamentari firmatari delle proposte di legge, nonché, possibilmente, con i componenti delle Commissioni Giustizia di Camera e Senato e i capigruppo.

Per quanto riguarda i ricorsi, invece, avremo bisogno di più tempo, in quanto si tratta di una questione estremamente complessa; a partire dall'individuazione della coppia di genitori che, anziché iniziare la trafila individuale del cambio di cognome, intenda sobbarcarsi, per motivi di principio, a un'impresa più lunga e impegnativa, che richiede certamente anche un notevole impegno economico.

È evidente anche che, purtroppo, lo strumento dei ricorsi non può sostituire una riforma normativa sulla trasmissione del cognome del padre e della madre.

L'attuale situazione italiana è davvero anomala, dato che, pur in presenza di una dichiarazione di illegittimità dell'attuale regolamentazione, il Parlamento non ha ancora provveduto.

Non rimane che unire le forze per tutelare anche in Italia il diritto della madre di trasmettere il proprio cognome a figlie e figli e il diritto di costoro di acquisire segni di identità rispetto a entrambi i genitori e di testimoniare la continuità della storia familiare anche con riferimento alla linea materna.

Appendice 1. Cognomi - Proposte in Parlamento XVI Legislatura

C. 36

On. Siegfried Brugger (Misto) e altri

Modifiche al codice civile e altre disposizioni in materia di cognome dei coniugi e dei figli

29/04/2008: Presentato alla Camera

23/09/2009: In corso di esame in commissione

C. 960

On. Francesco Colucci (PdL) e altri
Modifiche al codice civile in materia di cognome dei figli
12/05/2008: Presentato alla Camera
23/09/2009: In corso di esame in commissione

C. 1053

On. Jole Santelli (PdL) e altri
Modifiche al codice civile in materia di cognome dei coniugi e dei figli
15/05/2008: Presentato alla Camera
23/09/2009: In corso di esame in commissione

C. 1699

On. Laura Garavini (PD) e altri
Modifiche al codice civile in materia di cognome dei coniugi e dei figli
24/09/2008: Presentato alla Camera
23/09/2009: In corso di esame in commissione

C. 1703

On. Alessandra Mussolini (PdL) e altri
Modifica dell'articolo 262 del codice civile, concernente il cognome del figlio naturale
25/09/2008: Presentato alla Camera
23/09/2009: In corso di esame in commissione

C. 1712

On. Rosy Bindi (PD)
Modifiche al codice civile e altre disposizioni in materia di cognome dei coniugi e dei figli
29/09/2008: Presentato alla Camera
23/09/2009: In corso di esame in commissione

C. 2682

On. Barbara Mannucci (PdL)
Modifica dell'articolo 262 del codice civile in materia di cognome dei figli
08/09/2009: Presentato alla Camera
Da assegnare alle commissioni (testo non disponibile)

S. 86

Sen. Vittoria Franco (PD) e altri
Modifiche al codice civile nonché ulteriori disposizioni in materia di cognome dei coniugi e dei figli
29/04/2008: Presentato al Senato
21/10/2008: Assegnato (non ancora iniziato l'esame.)

S. 1765

Sen. Raffaele Lauro (PdL) e altri
Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza, nonché nuove norme in materia di cognome dei figli e di anagrafe
16/09/2009: Presentato al Senato
17/11/2009: Assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Appendice 2. Riferimenti normativi e giurisprudenziali

Cost. 27 dicembre 1947. (artt. 2, 22, 29, 30)

Codice Civile. (artt. 6, 7, 8, 9, 143-*bis*, 156-*bis*, 237, 262, 280 e 299)

L. 1° dicembre 1970, n. 898. Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio. (art. 5)

L. 4 maggio 1983, n. 184. Diritto del minore a una famiglia. (artt. 25 e 27)

L. 14 marzo 1985, n. 132. Ratifica ed esecuzione della Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, adottata a New York il 18 dicembre 1979.

L. 27 ottobre 1988, n. 470. Anagrafe e censimento degli italiani all'estero.

D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396. Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della L. 15 maggio 1997, n. 127. (artt. 33, 34 e 64)

Giurisprudenza

Corte Costituzionale

- Ordinanza n. 586/1988
- Sentenza n. 61/2006
- Sentenza n. 297/2006

Corte di Cassazione

- Cassazione Civile, Ordinanza n. 13298 del 17 luglio 2004
- Corte di Cassazione
- Cassazione Civile, Ordinanza n. 23934 del 22 settembre 2008

Consiglio d'Europa

- Risoluzione n. 37 del 27 settembre 1978 on equality of spouses in civil law (in lingua inglese)
- Recommendation 1271 (1995) on discrimination between men and women in the choice of a surname and in the passing on of parents' surnames to children (in lingua inglese)
- Recommendation 1362 (1998) Discrimination between women and men in the choice of a surname and the passing on of parents' surnames to children (in lingua inglese)

NB da integrare con gli aggiornamenti